ATTO COSTITUTIVO DELL'"ASSOCIAZIONE LONG COVID ITALIA"

In data 19 ottobre 2026, in Roma, i sottoscritti:

- Francesco Vincenzo Ferraro, [redacted]
- Sara Zanobi, [redacted]
- Letizia Leggiero, [redacted]
- Federico Poillucci, [redacted]
- Marzia Buffa, [redacted]

convengono di costituire un'associazione non riconosciuta come segue.

Art. 1 – Denominazione e costituzione

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, un'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Long COVID Italia", di seguito denominata "LCI" o "Associazione".

L'Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione nasce con lo scopo di rappresentare, sostenere e tutelare i diritti e le esigenze delle persone affette da Long COVID e delle loro famiglie, promuovendo il riconoscimento della patologia, la diffusione delle conoscenze scientifiche, il progresso della ricerca e l'accesso a percorsi di assistenza sanitaria appropriati, equi e multidisciplinari.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- rappresentare e tutelare presso le istituzioni nazionali, regionali e locali i diritti, gli interessi e le esigenze delle persone affette da Long COVID e delle loro famiglie;
- promuovere il riconoscimento della patologia e favorire l'accesso equo e uniforme a percorsi diagnostici, assistenziali, terapeutici e riabilitativi, contribuendo al miglioramento della qualità e della continuità delle cure;
- sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni e i professionisti sanitari sulle problematiche sanitarie, sociali, lavorative ed economiche associate al Long COVID;
- promuovere la diffusione di informazioni accurate, accessibili e basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
- promuovere, sostenere e divulgare la ricerca scientifica sul Long COVID, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei pazienti nelle iniziative di ricerca;
- favorire il dialogo e la collaborazione tra pazienti, professionisti sanitari, ricercatori, istituzioni, università, società scientifiche e altre organizzazioni;
- promuovere incontri, convegni, attività formative, campagne informative e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione e ai professionisti sanitari;
- contrastare la disinformazione, lo stigma, la discriminazione e la sottovalutazione delle conseguenze del Long COVID sulla salute e sulla qualità della vita delle persone;

- favorire la creazione di una rete nazionale di pazienti e familiari, promuovendo la partecipazione, il confronto, il sostegno reciproco e la condivisione delle esperienze;
- collaborare con enti, associazioni, fondazioni e organizzazioni nazionali e internazionali che perseguano finalità analoghe o compatibili con quelle dell'Associazione.

L'Associazione opera senza scopo di lucro, nel rispetto dei principi di indipendenza, trasparenza, inclusività e rigore scientifico, ponendo al centro delle proprie attività le persone affette da Long COVID e le loro esigenze. L'Associazione non svolge direttamente attività di diagnosi o di cura e le informazioni diffuse nell'ambito delle proprie iniziative hanno carattere informativo e divulgativo e non sostituiscono il rapporto tra il singolo paziente e i professionisti sanitari.

Art. 3 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma e svolge le proprie attività in tutto il territorio nazionale, anche mediante strumenti digitali e telematici. L'Associazione può operare senza una sede fisica aperta al pubblico, organizzando le proprie attività, riunioni e iniziative anche a distanza, secondo le modalità previste dallo statuto. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo senza necessità di modificare lo statuto, fermo restando l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente. L'Associazione ha durata illimitata e prosegue la propria attività fino all'eventuale scioglimento, deliberato secondo le disposizioni statutarie e la normativa applicabile.

Art. 4 – Soci dell'associazione

L'Associazione è composta da soci fondatori originari, soci fondatori equiparati e soci ordinari.

Sono soci fondatori originari le persone che sottoscrivono il presente atto costitutivo e partecipano alla costituzione dell'Associazione.

Entro e non oltre tre mesi dalla data di costituzione dell'Associazione, l'Assemblea degli associati può deliberare, con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validamente espressi, l'attribuzione della qualifica di socio fondatore, equiparata a quella di persone che abbiano contribuito in modo significativo alla fase di costituzione, organizzazione o avvio delle attività dell'Associazione.

L'attribuzione di tale qualifica deve risultare da apposita deliberazione ed essere annotata nel libro degli associati. Decorso il termine di tre mesi dalla costituzione, non potranno essere attribuite ulteriori qualifiche di socio fondatore equiparato. Tale riconoscimento non conferisce retroattivamente la qualità di sottoscrittore dell'atto costitutivo.

Sono soci ordinari le persone che, condividendo le finalità e i principi dell'Associazione, ne richiedono l'adesione e si impegnano a rispettare le disposizioni del presente atto costitutivo, dello Statuto eventualmente adottato e le deliberazioni degli organi associativi competenti.

L'ammissione dei nuovi soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato, che ha la possibilità di richiedere il riesame della decisione all'Assemblea degli associati.

Per i soci ordinari è prevista una quota associativa annuale, il cui importo è stabilito e può essere successivamente modificato mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.

La quota associativa deve essere versata a seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione, ha validità di dodici mesi dalla data di iscrizione e deve essere rinnovata per ciascun periodo successivo di dodici mesi.

Le modalità di pagamento, i termini di rinnovo e le conseguenze del mancato versamento sono disciplinati dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle disposizioni associative vigenti. In caso di mancato rinnovo, il socio riceve una comunicazione scritta e un termine congruo per regolarizzare la propria posizione. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio Direttivo può deliberare la perdita della qualità di socio, previa comunicazione all'interessato.

I soci fondatori originari e i soci fondatori equiparati sono esonerati permanentemente dal versamento della quota associativa annuale, in riconoscimento del contributo prestato alla costituzione e all'avvio dell'Associazione. Tale esenzione non comporta privilegi in materia di partecipazione alla vita associativa, diritto di voto, eleggibilità alle cariche sociali o esercizio degli altri diritti associativi.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti di partecipazione, voto ed eleggibilità alle cariche associative, secondo le modalità previste dalle disposizioni associative vigenti, e sono tenuti al rispetto del presente atto costitutivo, dello Statuto eventualmente adottato e delle deliberazioni degli organi associativi.

Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Presidente. Il recesso non comporta il diritto alla restituzione delle quote associative eventualmente versate, né alla ripartizione del patrimonio dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione non richiede la comunicazione di diagnosi, referti medici o altre informazioni relative allo stato di salute. L'Associazione garantisce la tutela della riservatezza e il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 – Presidente e rappresentanza

I soci fondatori, preso atto delle decisioni organizzative assunte nella riunione del gruppo promotore del 9 ottobre 2026 e delle successive determinazioni intervenute prima della costituzione dell’Associazione, con il presente atto nominano quale primo Presidente e rappresentante legale dell’Associazione:

Prof. Francesco Vincenzo Ferraro

5.1 – Presidente e rappresentanza legale

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti con le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni nazionali e internazionali e i soggetti terzi, nel rispetto delle disposizioni del presente atto costitutivo, dello Statuto eventualmente adottato e delle deliberazioni degli organi associativi competenti.

Il Presidente cura l'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo, coordina le attività istituzionali e sovrintende al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il Presidente sottoscrive, in nome e per conto dell'Associazione, gli atti, i documenti e le comunicazioni necessari allo svolgimento delle attività associative, nei limiti dei poteri attribuitigli dalle disposizioni associative vigenti e delle autorizzazioni eventualmente richieste.

La carica di Presidente è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate secondo le disposizioni associative.

Il Presidente rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile per mandati successivi, senza limitazioni nel numero dei rinnovi. Il primo mandato decorre dalla data di costituzione dell'Associazione. Alla scadenza del mandato, il Presidente può essere rieletto dall'Assemblea degli associati secondo le modalità previste dalle disposizioni associative vigenti.

Il Presidente può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea degli associati, secondo le modalità e le maggioranze stabilite dalle disposizioni associative vigenti. In caso di scadenza del mandato, il Presidente continua a esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del successore.

5.2 Costituzione e composizione del primo Consiglio Direttivo

I soci fondatori deliberano che il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione sia composto da tutti i sei soci fondatori originari sottoscrittori del presente atto costitutivo.

Il primo Consiglio Direttivo risulta pertanto così costituito:

- Prof. Francesco Vincenzo Ferraro: Presidente e rappresentante legale;
- Sara Zanobi: Vicepresidente vicaria, Tesoriere e Responsabile dei Social Media.
- Marzia Buffa: Consigliera e Responsabile delle Relazioni Esterne;
- Letizia Leggiero: Consigliera e Responsabile della Segreteria, della Comunicazione e dei Social Media.
- Federico Poillucci: Consigliere e Responsabile delle Relazioni Esterne;

Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione ed è responsabile della programmazione, del coordinamento e dell'attuazione delle attività associative, nel rispetto delle competenze attribuite all'Assemblea degli associati.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo godono del medesimo diritto di voto nelle deliberazioni consiliari, indipendentemente dalle funzioni e dagli incarichi ricoperti.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per cinque anni dalla data di costituzione dell'Associazione. I suoi componenti sono rieleggibili per mandati successivi, senza limiti al numero di rinnovi.

Alla scadenza del primo mandato, il Consiglio Direttivo viene rinnovato mediante elezione da parte dell'Assemblea degli associati, secondo le modalità previste dalle disposizioni associative vigenti.

I soci fondatori equiparati, riconosciuti successivamente alla costituzione secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente atto, non acquisiscono automaticamente la qualità di componenti del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio fondatore non attribuisce un diritto permanente a ricoprire incarichi direttivi, ferma restando la possibilità di essere eletti per mandati successivi.

5.3 Vicepresidente e sostituzione del Presidente

L'Associazione prevede la nomina di un unico Vicepresidente, che ricopre anche le funzioni di Vicepresidente vicario.

I soci fondatori nominano quale primo Vicepresidente vicario dell'Associazione:

Sara Zanobi

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle funzioni istituzionali e organizzative e può ricevere specifiche deleghe nell'ambito delle attività associative.

In caso di assenza temporanea o impedimento del Presidente, il Vicepresidente vicario ne assume le funzioni, esercitando i poteri necessari a garantire la continuità delle attività associative, nei limiti previsti dalle disposizioni associative vigenti.

Qualora anche il Vicepresidente sia temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può individuare tra i propri componenti un sostituto temporaneo, definendone espressamente i poteri e la durata dell'incarico.

In caso di dimissioni, revoca, decesso o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente vicario assicura la continuità della gestione ordinaria dell'Associazione e provvede alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente, secondo le disposizioni associative vigenti.

Il Vicepresidente rimane in carica per cinque anni, in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile senza limiti al numero dei rinnovi.

5.4 Nomina, revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati anticipatamente dall'Assemblea degli associati, secondo le modalità e le maggioranze previste dalle disposizioni associative vigenti.

In caso di dimissioni, revoca, decesso o impedimento permanente di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea degli associati per la nomina dei sostituti, secondo le procedure associative applicabili.

I componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo, salvo diversa deliberazione legittimamente adottata dall'Assemblea.

Le modalità di nomina, la durata degli incarichi, le competenze e le procedure di elezione, revoca e sostituzione del Presidente, del Vicepresidente e degli altri componenti del Consiglio Direttivo sono disciplinate dal presente atto costitutivo e, successivamente alla sua eventuale approvazione, dallo Statuto dell'Associazione.

Art. 6 – Organi decisionali e modalità di deliberazione

Le decisioni relative all'organizzazione, alla gestione delle attività e agli indirizzi strategici dell'Associazione sono assunte dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze e le modalità stabilite dal presente atto costitutivo e dallo Statuto eventualmente adottato.

6.1 Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati costituisce l'organo di partecipazione e di indirizzo generale dell'Associazione.

Tutti gli associati aventi diritto di voto possono partecipare alle deliberazioni, indipendentemente dalla qualifica di socio fondatore originario, socio fondatore equiparato o socio ordinario, nel rispetto delle disposizioni associative vigenti.

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, tramite la Segreteria dell'Associazione, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

La convocazione è trasmessa agli associati mediante posta elettronica o altri strumenti telematici ufficialmente adottati dall'Associazione, con congruo preavviso e con l'indicazione della data, dell'orario, delle modalità di partecipazione e del relativo Ordine del Giorno.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi in presenza o mediante videoconferenza, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire nella discussione, l'espressione del voto e la corretta verbalizzazione delle decisioni.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, salvo quanto previsto per le deliberazioni straordinarie.

Le deliberazioni ordinarie sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo le maggioranze qualificate previste dal presente atto costitutivo e dalla normativa applicabile.

L'Assemblea degli associati:

- definisce gli indirizzi generali dell'Associazione;
- elegge e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico-finanziario annuale;
- delibera sulle modifiche degli accordi associativi e sull'eventuale adozione dello Statuto;
- delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- esercita le ulteriori competenze attribuitele dalle disposizioni associative vigenti.

Le modifiche all'atto costitutivo e l'adozione dello Statuto sono deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validamente espressi, purché partecipi alla deliberazione almeno la metà degli associati aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applica la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 9 del presente atto.

6.2 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione ordinaria, della programmazione e dell'attuazione delle attività associative.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei componenti presenti, purché partecipi alla riunione almeno la maggioranza dei consiglieri in carica, salvo diverse maggioranze previste dalle disposizioni associative vigenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto a un voto, indipendentemente dalla carica o dalle funzioni ricoperte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce mensilmente, in videoconferenza, per garantire la continuità della gestione associativa, il coordinamento delle attività e il monitoraggio degli obiettivi programmati.

Possono essere convocate riunioni straordinarie qualora se ne ravvisi la necessità.

6.3 Convocazione delle riunioni e funzioni della Segreteria

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dalla Segreteria dell'Associazione, su indicazione del Presidente.

La Segreteria provvede a trasmettere ai componenti, mediante posta elettronica o altri strumenti telematici ufficialmente adottati dall'Associazione, la convocazione contenente la data, l'orario, il collegamento per la partecipazione e il relativo ordine del giorno.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso congruo rispetto alla data della riunione, tenendo conto delle esigenze organizzative e della necessità di garantire ai componenti un'adeguata possibilità di partecipare.

In caso di particolare necessità o urgenza, il Presidente può disporre la convocazione di riunioni straordinarie con un termine di preavviso ridotto, purché siano garantite modalità di comunicazione idonee a informare tempestivamente tutti i componenti.

La Segreteria cura inoltre:

- la raccolta degli argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno;
- la predisposizione e la trasmissione delle convocazioni;
- il coordinamento organizzativo delle riunioni;
- la predisposizione e la conservazione dei verbali;
- la raccolta e l'archiviazione della documentazione associativa;
- il monitoraggio delle attività e delle scadenze deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.4 Modalità di deliberazione

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono ordinariamente mediante videoconferenza, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire nella discussione e l'espressione del voto.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono inoltre essere assunte mediante consultazione scritta o strumenti telematici, inclusa la posta elettronica, purché la proposta sia comunicata a tutti i consiglieri, sia garantita la tracciabilità delle espressioni di voto e partecipi alla deliberazione almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni adottate mediante consultazione scritta devono essere documentate e conservate agli atti dell'Associazione e riportate nel verbale della prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.

Le decisioni che comportano impegni economici, la stipula di contratti o l'assunzione di obbligazioni nei confronti di terzi devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, salvo le spese e gli impegni economici di importo complessivo inferiore a euro 1.000,00, che possono essere autonomamente autorizzati dal Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente atto.

6.5 Verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni

Di ciascuna riunione dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo è redatto un apposito verbale, nel quale sono riportati i partecipanti, gli argomenti trattati, le deliberazioni adottate e i risultati delle votazioni.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario verbalizzante ed è conservato agli atti dell'Associazione a cura della Segreteria.

Le deliberazioni che comportano impegni economici, modifiche organizzative, nomine o revoche di incarichi e altre decisioni di particolare rilevanza devono risultare espressamente dal verbale.

Le modalità di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi, le competenze degli organi associativi e le procedure di votazione possono essere ulteriormente disciplinati dallo Statuto o da eventuali regolamenti interni, nel rispetto delle disposizioni del presente atto costitutivo, dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione degli associati.

Art. 7 – Comitato Scientifico

L’Associazione istituisce un Comitato Scientifico composto da un massimo di dieci membri, tra cui medici, ricercatori, accademici, professionisti sanitari e rappresentanti dei pazienti, con competenze o esperienze rilevanti nell’ambito del Long COVID, delle condizioni post-infettive e delle discipline scientifiche, sanitarie e sociali connesse.

Il Comitato Scientifico costituisce un organo consultivo dell’Associazione e ha lo scopo di garantire il rigore scientifico delle iniziative promosse, favorire la diffusione di conoscenze basate sulle evidenze scientifiche disponibili e sostenere il dialogo tra la comunità dei pazienti e il mondo medico e scientifico.

La composizione del Comitato Scientifico deve garantire la rappresentanza delle persone affette da Long COVID, prevedendo la partecipazione di almeno due rappresentanti dei pazienti. Tale partecipazione ha lo scopo di integrare le competenze scientifiche e professionali con le esperienze dirette delle persone che convivono o hanno convissuto con la patologia, contribuendo a individuare le priorità scientifiche e le esigenze della comunità dei pazienti. Ai rappresentanti dei pazienti non è richiesta una qualifica accademica o sanitaria, né la presentazione di documentazione clinica.

In particolare, il Comitato Scientifico può:

- fornire consulenza scientifica sulle tematiche relative al Long COVID e alle condizioni post-infettive;
- contribuire alla verifica dell'accuratezza scientifica dei contenuti informativi e divulgativi prodotti dall'Associazione;
- individuare e proporre ambiti prioritari di ricerca e approfondimento scientifico, tenendo conto delle esigenze e delle esperienze delle persone affette da Long COVID;
- favorire la collaborazione con università, istituti di ricerca, strutture sanitarie, società scientifiche e organizzazioni nazionali e internazionali;
- contribuire all'organizzazione di convegni, seminari, incontri formativi e iniziative di sensibilizzazione scientifica;
- promuovere il coinvolgimento attivo dei pazienti nella definizione delle priorità della ricerca e nelle iniziative scientifiche sostenute dall'Associazione;
- esprimere pareri e raccomandazioni scientifiche su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, sulla base delle competenze professionali, scientifiche o delle esperienze personali rilevanti e della coerenza con le finalità istituzionali dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni dalla data della sua nomina. Alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede al rinnovo e alla ricostituzione del Comitato Scientifico, su proposta del Presidente, mediante una nuova deliberazione di nomina dei componenti.

Il rinnovo triennale prevede una revisione della composizione del Comitato Scientifico, finalizzata a garantire l'aggiornamento delle competenze, il ricambio dei componenti e un'adeguata rappresentanza dei pazienti. I membri uscenti possono essere riconfermati per mandati successivi, senza limiti al numero di rinnovi, previa valutazione del contributo apportato alle attività del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, su proposta del Presidente, la sostituzione di singoli componenti anche prima della scadenza del mandato, in caso di dimissioni, impedimento permanente, inattività prolungata, situazioni di conflitto di interessi o comportamenti incompatibili con le finalità e i principi dell'Associazione. I componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato triennale del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico individua al proprio interno un Coordinatore Scientifico, eletto a maggioranza dei suoi componenti, con il compito di organizzare e coordinare le attività consultive e di mantenere i rapporti con il Presidente e con il Consiglio Direttivo. Il Coordinatore rimane in carica per tre anni, in coincidenza con il mandato del Comitato Scientifico, ed è rieleggibile.

La partecipazione al Comitato Scientifico è volontaria e svolta a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate secondo le disposizioni statutarie.

I componenti del Comitato Scientifico operano secondo principi di indipendenza, trasparenza, integrità e rigore scientifico e sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi che possano compromettere l'imparzialità delle proprie valutazioni.

Il Comitato Scientifico svolge funzioni esclusivamente consultive e non dispone di poteri decisionali, gestionali, amministrativi o di rappresentanza legale dell'Associazione. Le sue valutazioni e raccomandazioni non hanno carattere vincolante per gli organi associativi.

L'appartenenza al Comitato Scientifico non comporta automaticamente l'acquisizione della qualità di socio dell'Associazione né il riconoscimento di diritti di voto negli organi associativi, salvo che il componente sia regolarmente iscritto all'Associazione secondo le disposizioni statutarie.

Il Comitato Scientifico opera nel rispetto dell'autonomia dell'Associazione e della sua finalità primaria di rappresentanza e tutela delle persone affette da Long COVID, senza sostituirsi agli organi associativi nella definizione degli indirizzi istituzionali e delle priorità strategiche.

Le ulteriori modalità di funzionamento, di convocazione e di deliberazione del Comitato Scientifico sono disciplinate dallo Statuto o da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Risorse economiche, patrimonio e gestione finanziaria

L'Associazione persegue le proprie finalità istituzionali senza scopo di lucro e nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità, sostenibilità economica e corretta gestione delle risorse finanziarie.

- Le risorse economiche dell'Associazione possono provenire da:
- quote associative annuali versate dai soci ordinari;
- contributi volontari degli associati e di soggetti terzi;
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti;
- campagne di raccolta fondi e iniziative di crowdfunding;
- contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici o privati;
- contributi derivanti da collaborazioni con enti, fondazioni, istituzioni e altre organizzazioni;
- proventi derivanti dall'organizzazione di eventi, convegni, iniziative formative e attività di sensibilizzazione, nel rispetto della normativa applicabile;
- altre entrate consentite dalla legge e compatibili con le finalità istituzionali dell'Associazione.

L'importo della quota associativa annuale dei soci ordinari è stabilito e può essere successivamente modificato mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.

La quota ha validità di dodici mesi dalla data di iscrizione, come previsto dall'articolo 4 del presente atto. I soci fondatori originari e i soci fondatori equiparati sono esonerati permanentemente dal versamento della quota associativa annuale.

Tutte le risorse economiche e patrimoniali dell'Associazione devono essere destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali e allo svolgimento delle attività associative.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio agli associati, ai componenti degli organi associativi o a soggetti terzi, salvo quanto consentito dalla normativa vigente.

Sono ammessi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione, purché siano documentate e autorizzate secondo le disposizioni associative vigenti.

8.1 Gestione economica e ruolo del Tesoriere

La gestione economica e finanziaria dell'Associazione è affidata al Tesoriere, che opera in coordinamento con il Presidente e sotto la supervisione del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la registrazione delle entrate e delle uscite, la conservazione della documentazione contabile, il monitoraggio delle disponibilità finanziarie, la verifica della corretta esecuzione dei pagamenti autorizzati e la predisposizione del rendiconto economico-finanziario annuale.

Il Tesoriere presenta, in occasione di ogni riunione mensile del Consiglio Direttivo, una relazione sull'andamento economico-finanziario dell'Associazione, comprendente un riepilogo dettagliato delle entrate e delle uscite del mese precedente, il saldo aggiornato dei conti correnti e gli eventuali impegni economici in corso.

La relazione è messa a disposizione dei componenti del Consiglio Direttivo e acquisita agli atti dell'Associazione a cura della Segreteria.

Il Consiglio Direttivo esercita funzioni di indirizzo, controllo e supervisione sulla gestione economica dell'Associazione, approva la programmazione delle attività finanziarie e verifica periodicamente l'utilizzo delle risorse disponibili.

8.2 Autorizzazione delle spese e assunzione degli impegni economici

L'assunzione di spese, la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni economiche in nome e per conto dell'Associazione sono disciplinate dai seguenti limiti di autorizzazione.

Per importi inferiori a euro 1.000,00, le spese e gli impegni economici possono essere autorizzati autonomamente dal Presidente, senza necessità di preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, purché coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione, compatibili con le disponibilità finanziarie e conformi alle disposizioni associative vigenti.

Per importi pari o superiori a euro 1.000,00, le spese e gli impegni economici devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo mediante deliberazione adottata a maggioranza dei componenti presenti, nel rispetto dei quorum previsti dal presente atto costitutivo. La deliberazione deve risultare da apposito verbale, conservato agli atti dell'Associazione.

Il Presidente è responsabile dell'autorizzazione delle spese di propria competenza e della verifica della loro coerenza con gli obiettivi e le attività dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla gestione contabile e all'esecuzione dei pagamenti regolarmente autorizzati, nei limiti dei poteri operativi e delle deleghe eventualmente conferiti dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere non dispone di poteri autonomi di autorizzazione delle spese, salvo eventuali deleghe specifiche del Consiglio Direttivo.

Tutte le spese devono essere adeguatamente documentate e registrate, garantendo la tracciabilità delle operazioni economiche.

Le spese autorizzate autonomamente dal Presidente devono essere comunicate al Consiglio Direttivo alla prima riunione mensile successiva, nell'ambito della relazione economico-finanziaria predisposta dal Tesoriere.

È vietato il frazionamento artificioso di una spesa o di un impegno economico unitario al fine di eludere i limiti di autorizzazione previsti dal presente articolo.

Per gli impegni continuativi o ricorrenti, la soglia è determinata in base al valore complessivo dell'obbligazione assunta.

8.3 Conti correnti e gestione dei pagamenti

L'Associazione può aprire uno o più conti correnti bancari o postali a essa intestati, destinati esclusivamente alla gestione delle risorse associative.

Il Presidente, in qualità di rappresentante legale, è autorizzato a compiere gli atti necessari per l'apertura e alla gestione dei conti correnti intestati all'Associazione, secondo le disposizioni del presente atto costitutivo e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può essere autorizzato a operare sui conti correnti dell'Associazione, esclusivamente nei limiti delle deleghe conferite e per l'esecuzione delle operazioni regolarmente autorizzate.

I pagamenti devono essere effettuati, ove possibile, mediante strumenti tracciabili e con modalità che consentano agli organi associativi competenti di verificare le operazioni.

Le risorse finanziarie dell'Associazione devono essere mantenute distinte dal patrimonio personale del Presidente, del Tesoriere e degli altri associati.

8.4 Rendicontazione e trasparenza finanziaria

L'Associazione assicura una gestione amministrativa e finanziaria trasparente e documentata.

Il Tesoriere predispone annualmente il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, che contiene la rappresentazione delle entrate, delle uscite e della situazione patrimoniale, secondo le disposizioni normative applicabili.

Il rendiconto annuale è esaminato dal Consiglio Direttivo e successivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati, secondo le modalità stabilite dal presente atto costitutivo e dalle eventuali disposizioni statutarie successive.

La documentazione contabile e finanziaria è conservata dall'Associazione per i termini previsti dalla normativa vigente ed è resa accessibile agli organi associativi competenti.

Gli associati possono prendere visione del rendiconto annuale e delle informazioni economico-finanziarie secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della riservatezza e della normativa applicabile.

8.5 Raccolta fondi, crowdfunding e donazioni

L'Associazione può promuovere campagne di raccolta fondi, iniziative di crowdfunding e altre attività volte a reperire le risorse economiche necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tali iniziative devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente, garantendo la trasparenza delle finalità perseguite, delle modalità di raccolta e dell'utilizzo delle risorse ottenute.

Qualora le somme siano raccolte per specifici progetti o iniziative, esse devono essere impiegate in modo coerente con le finalità dichiarate ai sostenitori, nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.

Il Tesoriere assicura la registrazione e la tracciabilità delle risorse raccolte e ne documenta l'utilizzo nell'ambito della rendicontazione economico-finanziaria dell'Associazione.

L'Associazione garantisce la propria indipendenza organizzativa, istituzionale e scientifica.

L'accettazione di donazioni, contributi o finanziamenti non può comportare condizionamenti sulle finalità associative, sulle attività di rappresentanza dei pazienti o sulle posizioni pubbliche dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il rifiuto di contributi, donazioni o finanziamenti qualora ritenga che la loro provenienza o le condizioni associate possano compromettere l'indipendenza, la reputazione o le finalità istituzionali dell'Associazione.

8.6 Coperture assicurative

L'Associazione può stipulare, ove ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, la tutela legale e la copertura dei rischi connessi allo svolgimento delle attività associative.

Le coperture possono riguardare, nei limiti consentiti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali, anche le responsabilità connesse all'esercizio delle funzioni del Presidente, del Tesoriere e degli altri componenti degli organi associativi.

La stipulazione delle polizze deve avvenire nel rispetto delle procedure di autorizzazione delle spese previste dal presente articolo.

8.7 Disposizioni finali

Le ulteriori modalità di amministrazione, di gestione del patrimonio, di autorizzazione delle spese, di rendicontazione, di controllo finanziario e di gestione dei conti correnti possono essere disciplinate da appositi regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle disposizioni del presente atto costitutivo.

L'eventuale successiva adozione dello Statuto potrà disciplinare ulteriormente tali materie, secondo le procedure previste per la modifica degli accordi associativi.

Art. 9 – Indipendenza, scioglimento e disposizioni finali

L'Associazione opera secondo principi di indipendenza, trasparenza, democraticità, solidarietà, inclusività e rigore scientifico, perseguendo esclusivamente le proprie finalità istituzionali di rappresentanza, tutela e sostegno delle persone affette da Long COVID e delle loro famiglie.

L'Associazione mantiene la propria autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e decisionale rispetto alle istituzioni pubbliche e private, alle organizzazioni politiche, ai soggetti economici e ad altri enti con i quali intrattiene rapporti di collaborazione.

Eventuali contributi, finanziamenti, donazioni, sponsorizzazioni o altre forme di sostegno economico non possono comportare condizionamenti sull'attività, sulle decisioni, sulle posizioni istituzionali o sulle iniziative scientifiche dell'Associazione. Qualsiasi collaborazione deve essere coerente con le finalità associative e rispettare i principi di indipendenza, trasparenza e assenza di conflitti di interessi.

Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e delle modalità stabilite dallo Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, definendone i poteri e le modalità di svolgimento delle operazioni di liquidazione, nel rispetto della normativa vigente.

Il patrimonio residuo dell'Associazione, una volta soddisfatte tutte le obbligazioni verso terzi e completate le operazioni di liquidazione, è destinato, nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione e della normativa applicabile, a una o più organizzazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità analoghe o compatibili con quelle dell'Associazione, in particolare la tutela dei pazienti, alla promozione della salute e alla ricerca scientifica sul Long COVID.

È espressamente esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio residuo ai soci fondatori, ai soci ordinari, ai componenti del Consiglio Direttivo o agli altri organi associativi.

Qualora l'Associazione acquisisca successivamente la qualifica di Ente del Terzo Settore, la destinazione del patrimonio residuo dovrà rispettare le disposizioni specifiche previste dal Codice del Terzo Settore e le eventuali autorizzazioni richieste dagli organi competenti.

L'Associazione può deliberare, attraverso l'Assemblea degli associati e secondo le maggioranze previste dallo Statuto e dalla normativa applicabile, modifiche della propria forma giuridica, operazioni di fusione o altre forme di integrazione con enti e organizzazioni che perseguano finalità analoghe o compatibili, garantendo la continuità della missione istituzionale e il rispetto della destinazione delle risorse patrimoniali e degli obblighi assunti.

Le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria degli associati secondo le modalità e le maggioranze previste dallo Statuto, nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto costitutivo e dallo Statuto, si applicano le disposizioni degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, nonché le altre norme applicabili alle associazioni non riconosciute.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 19/10/2026

I soci fondatori

Francesco Vincenzo Ferraro

Sara Zanobi

Marzia Buffa

Letizie Leggiero

Federico Poillucci
